

Prot. n. 2433 del 07.09.2015 (pag.1/2)

Al Responsabile del SUAP del Comune di Gragnano,
Al Responsabile del SUAP del Comune di Casola di Napoli,
Al Responsabile del SUAP del Comune di Lettere,
Al Responsabile del SUAP del Comune di Pimonte,
Al Responsabile del SUAP del Comune di Agerola,
Al Responsabile del SUAP del Comune di Pompei,
Al Responsabile del SUAP del Comune di Santa Maria la Carità
Al Responsabile del SUAP del Comune di S. Antonio Abate

Oggetto: trasmissione S.C.I.A. e relativa documentazione per le attività inerenti la sicurezza alimentare (DGRC n. 318 del 21.05.2015 pubblicata sul BURC n. 34 del 01.06.2015)

Si comunica che, per rendere possibile la registrazione ex art. 6 del Regolamento Ce 852/04 delle attività alimentari nonché eventuali successive integrazioni/variazioni con l'inserimento dei dati nel sistema informatico GISA, è indispensabile che codesti uffici trasmettano, esclusivamente a mezzo PEC, le SCIA con l'indicazione dell'indirizzo di posta certificata dell'OSA.

La sezione della SCIA rappresentata dalla notifica per la registrazione ex art. 6 del Reg. CE 852/04 non può più redatta con il modulo per la registrazione allegato al D.D. n. 31 del 29.04.2008 riportante l'indicazione dei codici ATECO: il sistema GISA non li prevede più.

La parte della SCIA rappresentata dalla notifica per la registrazione dev'essere redatta sulla base del nuovo "FORM"; dalle "master list" approvate con la predetta DGRC 318/15, si ricaveranno le "linee di attività" da indicare sulla notifica e la documentazione da allegare alla stessa, tra cui:



- 1) planimetria dei locali in scala 1:100 debitamente timbrata e firmata da tecnico abilitato riportante:
 - a. la destinazione funzionale dei locali ivi compresi i servizi igienici,
 - b. le dimensioni e le altezze minime, massime e medie dei locali,
 - c. le attrezzature fisse,
 - d. il circuito di acqua potabile,
 - e. l'eventuale circuito di acqua non potabile e
 - f. il circuito degli scarichi idrici;
- 2) relazione tecnica asseverata riportante:
 - a. la descrizione di massima dei locali
 - b. la descrizione di massima del ciclo produttivo
 - c. la descrizione di massima dei prodotti in uscita
 - d. la descrizione di massima delle attrezzature
 - e. il layout produttivo
 - f. la descrizione delle modalità di illuminazione
 - g. la descrizione delle modalità di aerazione
 - h. la specificazione delle eventuali parti interratae
 - i. le modalità di smaltimento/trattamento degli eventuali fumi
 - j. le modalità di approvvigionamento idrico
- 3) Documentazione specifica per la linea di attività di che trattasi.

Sarà cura delle SSLL trasmettere anche l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei previsti diritti sanitari

La trasmissione di SCIA non conforme alle modalità sopra descritte NON CONSENTE A QUESTA UOPC DI REGISTRARE LE ATTIVITA', INSERENDO I DATI NEL SISTEMA INFORMATICO GISA

In proposito, si sottolinea che un'eventuale "integrazione istruttoria della documentazione" e/o eventuali "modifiche dello stato dei luoghi e conseguentemente della documentazione tecnica allegata alla SCIA possono essere richieste una sola volta entro i 30 giorni dalla presentazione della SCIA al fine di consentire alle ASSL di poter analizzare la nuova documentazione ricevuta entro i successivi 30 giorni (DGRC 318 punto 2.1.2)"

Il Responsabile della UOPC 58

Dott.ssa Loredana Scafato

